



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 novembre 2011 (25.11)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0372 (COD)**

**17549/11
ADD 1**

**ENV 901
ENER 380
TRANS 328
IND 153
ONU 144
AGRIFORET 33
ECOFIN 824
CODEC 2192**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	23 novembre 2011
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	SEC(2011) 1406 definitivo
Oggetto:	Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione di impatto che accompagna il documento: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2011) 1406 definitivo.

All.: SEC(2011) 1406 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 23.11.2011
SEC(2011) 1406 definitivo

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

Sintesi della valutazione di impatto

che accompagna il documento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

**concernente un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a
effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti
climatici a livello nazionale e dell'Unione europea**

{COM(2011) 789 definitivo}
{SEC(2011) 1407 definitivo}

1. Definizione del problema

Data la crescente preoccupazione riguardo ai cambiamenti climatici globali a seguito dell'aumentata concentrazione di gas a effetto serra (GHG) nell'atmosfera, l'UE ha messo in atto e pianificato una serie di politiche e di azioni per la loro mitigazione. La creazione di un solido quadro di monitoraggio, valutazione, comunicazione e verifica è una parte importante di tale processo in quanto consente all'UE, fra le altre cose, di sviluppare e attuare politiche più efficaci, oltre che di valutare e dimostrare il rispetto degli impegni assunti.

La decisione n. 280/2004/CE¹ ("decisione sul meccanismo di monitoraggio"), relativa a un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nell'UE e per attuare il protocollo di Kyoto e le relative disposizioni attuative (decisione 2005/166/CE)² sono i principali strumenti di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di gas a effetto serra. Esse specificano i dettagli sulla comunicazione delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra, la messa a disposizione di informazioni sui programmi nazionali di riduzione delle emissioni, le proiezioni delle emissioni dei gas a effetto serra e le politiche e le misure in materia di cambiamenti climatici attuate in conformità alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).

I sei anni di esperienza nell'attuazione della decisione n. 280/2004 e delle sue disposizioni attuative (decisione n. 2005/166), nonché l'esperienza aggiuntiva acquisita attraverso i negoziati internazionali e l'attuazione di vari obblighi previsti dalla convenzione UNFCCC, hanno evidenziato numerosi settori in cui è possibile apportare significativi miglioramenti. Inoltre, la necessità di incrementare le nostre azioni di mitigazione e rispettare gli impegni nazionali e internazionali attuali o futuri, tra cui la strategia Europa 2020, richiedono un sistema di monitoraggio e comunicazione migliore.

Più specificatamente, il riesame della decisione sul meccanismo di monitoraggio affronta le seguenti questioni:

- Il sistema di monitoraggio e comunicazione esistente non è adatto per attuare gli obblighi derivanti dalla nuova legislazione.

Il pacchetto su cambiamenti climatici ed energia concordato dal Consiglio e dal Parlamento europeo, adottato dal Parlamento il 17 dicembre 2008, ha imposto agli Stati membri nuovi obblighi di monitoraggio e comunicazione che dovranno essere inseriti in un prossimo riesame della decisione n. 280/2004/CE.

- I dati disponibili a livello dell'UE sono insufficienti per sostenere lo sviluppo futuro e l'attuazione delle politiche

Attualmente, in una serie di ambiti/settori molto significativi ai fini della riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra e dell'adozione di azioni a livello dell'UE non vi sono dati adatti o sufficientemente accurati da permettere e sostenere un'elaborazione e un'attuazione efficaci delle politiche. I settori riguardano: a) trasporto marittimo; b) trasporto aereo; c) uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura (attività LULUCF), e d) adattamento.

- L'attuale sistema di monitoraggio e comunicazione non tiene conto dei più recenti sviluppi internazionali in base all'UNFCCC e non è adatto ad assicurare il rispetto dei nuovi impegni a livello internazionale

¹ GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

² Decisione 2005/166/CE della Commissione, del 10 febbraio 2005, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 57)

L'Unione europea si è impegnata a livello internazionale a garantire finanziamenti e sostegno tecnologico significativi in tempi rapidi e a lungo termine ai paesi in via di sviluppo. La trasparenza e la completezza della tipologia e della quantità di sostegno fornito sono aspetti fondamentali per garantire all'UE visibilità, efficienza e credibilità nei confronti dei partner internazionali. I problemi sopra accennati, che hanno spesso indotto gli altri paesi a esprimere forti critiche in merito al fatto che l'Unione europea e i suoi Stati membri non stiano adempiendo ai propri obblighi, devono quindi essere risolti.

- Servono ulteriori dati e informazioni per monitorare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi relativi alla riduzione delle emissioni, come previsto in particolare dalla strategia Europa 2020.

La strategia Europa 2020, ovvero la nuova strategia integrata di politica economica per la crescita e l'occupazione, prevede, fra i suoi obiettivi prioritari, la limitazione delle emissioni a livello europeo e nazionale.

- Si riscontra una mancanza di trasparenza, tempestività, coerenza, completezza, comparabilità delle informazioni attualmente comunicate a norma alla decisione sul meccanismo di monitoraggio.

La percentuale piuttosto elevata di casi di inadempienza negli ultimi anni fa capire che vi è margine per migliorare la tempestività, la completezza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la trasparenza delle informazioni trasmesse attraverso l'attuale sistema di monitoraggio e comunicazione.

- L'esperienza ha dimostrato come ci sia sempre più bisogno di semplificare e razionalizzare gli attuali obblighi di comunicazione.

L'esperienza maturata nell'attuazione della decisione sul meccanismo di monitoraggio ha dimostrato come taluni obblighi di comunicazione non abbiano prodotto i risultati attesi, oppure come le informazioni non siano state utilizzate come previsto. Ha altresì evidenziato che esiste margine per rafforzare alcuni collegamenti tra i vari strumenti di comunicazione.

2. Analisi della sussidiarietà

La base giuridica della proposta di legge è l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE. La proposta persegue un obiettivo legittimo ai sensi dell'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, vale a dire la lotta ai cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento). Lo scopo della proposta è migliorare le informazioni disponibili per l'elaborazione delle politiche e il processo decisionale dell'Unione europea, oltre che coordinare e armonizzare la comunicazione a livello dell'UE e degli Stati membri in base alla convenzione UNFCCC. Tale obiettivo non può essere raggiunto con mezzi meno restrittivi della proposta di legge. L'azione a livello nazionale non permetterebbe di rispettare gli impegni internazionali, e inoltre non basterebbe a raggiungere gli obiettivi e i traguardi previsti dalla decisione sulla condivisione degli oneri (406/2009/CE). Ecco perché è necessario che l'Unione crei un quadro armonizzato per la comunicazione, nella misura del possibile, in modo da soddisfare gli specifici obblighi internazionali e unionali. Infine, l'azione a livello di Unione europea offre evidenti vantaggi rispetto all'azione nazionale in termini di efficacia.

3. Obiettivi dell'iniziativa dell'Unione europea

L'obiettivo generale, attraverso una comunicazione *tempestiva e trasparente, precisa, completa, coerente, comparabile* a livello dell'UE e degli Stati membri, consiste:

- (a) nell'aiutare l'UE e gli Stati membri a rispettare gli impegni previsti dalla convenzione UNFCCC;

-
- (b) nell'aiutare l'UE e gli Stati membri a rispettare i propri impegni interni in materia di mitigazione e adattamento;
- (c) nel sostenere lo sviluppo e l'attuazione efficace delle politiche dell'UE.

3.1 Obiettivi specifici e operativi

- *Attuare gli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dalla decisione sulla condivisione degli oneri (ESD) e dal riesame della direttiva sullo scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS)*
 - Obiettivi operativi:
 - istituire un ciclo di riesame e conformità ai sensi della decisione sulla condivisione degli oneri;
 - introdurre gli obblighi di comunicazione per l'utilizzo dei proventi delle aste come previsto dalla revisione della direttiva ETS.
- *Migliorare l'attuale quadro di monitoraggio e comunicazione in modo da rispecchiare le necessità legislative future dell'UE e a livello internazionale*
 - Obiettivi operativi:
 - stabilire obblighi di monitoraggio e comunicazione per il trasporto marittimo;
 - stabilire obblighi di comunicazione sull'impatto climatico di sostanze diverse dal CO₂ generate dai trasporti aerei;
 - stabilire obblighi di comunicazione sull'adattamento ai cambiamenti climatici;
 - stabilire ulteriori obblighi di comunicazione relativi alle attività LULUCF.
- *Migliorare la comunicazione sul sostegno finanziario e tecnologico fornito dall'UE e dagli Stati membri ai paesi in via di sviluppo per garantire il rispetto degli impegni internazionali assunti con la convenzione UNFCCC*
 - Obiettivo operativo: specificare obblighi sul sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo.
- *Rendere più coerente la comunicazione stabilita dalla decisione sul meccanismo di monitoraggio con quella prevista da altri strumenti giuridici nell'UE riguardo agli inquinanti atmosferici*
 - Obiettivo operativo: creare collegamenti con la comunicazione delle emissioni di gas serra in base al sistema ETS, le informazioni comunicate in base all'E-PRTR, alla direttiva NEC e al regolamento F-Gas.
- *Migliorare la comunicazione tenendo conto degli insegnamenti appresi in passato*
 - Obiettivi operativi:
 - migliorare la comunicazione su proiezioni, politiche e misure;
 - migliorare la preparazione del rapporto sugli inventari nazionali.

4. Opzioni politiche e valutazione dell'impatto

Il riesame della decisione sul meccanismo di monitoraggio è un sostegno per l'attuazione delle politiche e degli impegni dell'UE, in particolare quelli assunti nell'ambito della convenzione UNFCCC, degli obiettivi e strumenti legislativi previsti dal pacchetto su clima ed energia, oltre che per l'attuazione della strategia Europa 2020. Specifici impatti ambientali, sociali ed economici sono già stati valutati in molti dei suddetti settori quando è stato adottato il pacchetto su clima ed energia che prevedeva specifici obiettivi e politiche³. Il riesame della decisione sul meccanismo di monitoraggio e le disposizioni attuative contribuiscono ai vantaggi ambientali identificati nelle valutazioni dell'impatto di questi strumenti, garantendo un monitoraggio adeguato del loro raggiungimento.

³ La valutazione dell'impatto è contenuta nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione d'impatto: *Document accompanying the package of implementation measures for the EU's objectives on climate change and renewable energy for 2020* (SEC (2008) 85/3) e suo allegato SEC (2008)85) Vol II.

Impatto ambientale

Il riesame della decisione sul meccanismo di monitoraggio serve a migliorare le prestazioni dell'UE sul piano ambientale:

- a) mettendo a disposizione dati e informazioni di qualità migliore e più completi (qualità/completezza dei dati);
- b) agevolando la conformità con gli obiettivi, gli impegni e gli obblighi nazionali e internazionali (conformità con gli obblighi nazionali e/o internazionali); e
- c) permettendo nel futuro di progettare, sviluppare e mettere in atto ulteriori politiche in questo settore (sviluppo/attuazione di ulteriori politiche).

Gli impatti ambientali sono stati valutati per ciascuna delle opzioni proposte sulla base di una combinazione dei tre criteri di cui sopra a seconda del caso (simboli utilizzati: + o – indicano rispettivamente impatto positivo o negativo; = significa impatto nullo; +/- impatto basso, ++/-, impatto medio, +++/--- impatto elevato).

Anche conformità e semplificazione sono state valutate specificamente. (Classificazione utilizzata per la conformità: LL: bassa probabilità, ML: media probabilità, HL: alta probabilità).

Impatto economico

La decisione sul meccanismo di monitoraggio è uno strumento che serve ad attuare gli obblighi di comunicazione a livello interno e internazionale. Trattandosi di obblighi a livello nazionale, gli impatti economici principali per quanto riguarda il riesame della decisione sul meccanismo di monitoraggio si riferiscono agli oneri amministrativi che le autorità pubbliche a livello degli Stati membri si trovano a sostenere una volta attuati i cambiamenti.

Altri impatti (società, occupazione, industria, PMI)

Le opzioni proposte avranno impatti sociali minimi per quanto riguarda la divulgazione delle informazioni al pubblico, quindi la valutazione d'impatto non se ne occupa specificamente.

Nessun obbligo di comunicazione diretto o indiretto è imposto alle PMI o all'industria dalla decisione sul meccanismo di monitoraggio, che non si prevede abbia impatti nemmeno a livello di occupazione; ecco perché tali impatti non sono stati ulteriormente valutati.

4.1 Creazione di un ciclo UE di riesame e conformità in base alla decisione sulla condivisione degli oneri

Opzione 1: nessun riesame interno a livello dell'UE. Ci si basa sull'attuale revisione UNFCCC ("status quo"). (Si tratta di una sotto-opzione scartata quasi subito.)

Opzione 2: riesame interno dell'inventario a livello europeo effettuato per stabilire obiettivi (riesame iniziale), mentre l'UE continua a basarsi sul riesame dell'inventario in base all'UNFCCC, come previsto dalla decisione sul meccanismo di monitoraggio vigente, per il ciclo annuale di conformità in base alla decisione sulla condivisione degli oneri. (Si tratta di una sotto-opzione scartata quasi subito.)

Opzione 3: creare un ciclo annuale "leggero" di riesame e conformità a livello dell'UE per attuare la decisione sulla condivisione degli oneri e un riesame iniziale completo. (Tale riesame dovrebbe essere condotto in tempi più rapidi usando controlli automatizzati insieme all'analisi dei precedenti rapporti di riesame dell'UNFCCC, sulla scorta dei controlli e delle procedure esistenti di cui al momento di occupa l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) in base alla decisione sul meccanismo di monitoraggio). ("Riesame leggero")

Opzione 4: creare un processo di riesame e conformità annuale a livello dell'UE per l'attuazione della decisione sulla condivisione degli oneri insieme a un riesame iniziale

completo. Tale riesame dovrebbe rispecchiare quello dell'UNFCCC, pur prevedendo scadenze più brevi in modo da permettere una valutazione di conformità durante l'anno solare. («riesame completo»)

	Impatti ambientali⁴	Oneri amministrativi
Opzione 3: riesame leggero	+	15 000-30 000 EUR
Opzione 4: riesame completo	+++	50 000-100 000 EUR

Sono state inoltre prese in considerazione le sotto-opzioni relative al trattamento dei ricalcoli derivanti a) da miglioramenti di routine a livello di metodo o di dati negli inventari dei gas serra (caso 1), e b) da un cambiamento nelle regole di comunicazione a livello internazionale (caso 2), nel ciclo annuale di comunicazione, revisione e conformità.

4.2 Introdurre gli obblighi di comunicazione per l'utilizzo dei proventi delle aste come previsto dalla direttiva ETS riveduta

La direttiva ETS riveduta specifica chiaramente quali obblighi supplementari sull'utilizzo dei proventi delle aste siano comunicati nelle relazioni trasmesse in base alla decisione n. 280/2004/EC⁵.

4.3 Stabilire obblighi di monitoraggio e comunicazione per le emissioni prodotte dal trasporto marittimo internazionale

Opzione 1: Continuare l'attuale monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas serra prodotte dal trasporto marittimo nazionale e internazionale nei relativi inventari senza stabilire la base su cui si fondano tali dati. ("Status quo").

Opzione 2: Creare obblighi di monitoraggio e comunicazione dettagliati per gli Stati membri. (Tale opzione comprende la definizione della base per il monitoraggio, i criteri per l'assegnazione di emissioni agli Stati membri e i dettagli amministrativi per quanto riguarda la comunicazione.) ("Obblighi dettagliati di comunicazione nell'immediato ")

Opzione 3: Creare la base per nuovi orientamenti di monitoraggio e comunicazione che permettano di adottare disposizioni dettagliate nella legislazione futura attraverso la comitologia una volta che una misura è stata adottata dall'Organizzazione marittima internazionale o dall'UE. («Quadro nell'immediato, dettagli in seguito»)

	Impatti ambientali	Conformità	Oneri amministrativi
Opzione 1: status quo	--	na	na
Opzione 2: obblighi dettagliati di comunicazione nell'immediato	+	ML	---
Opzione 3: quadro nell'immediato, dettagli in seguito	+++	HL	-

⁴ Punteggi usati: + e – indicano rispettivamente impatti positivi o negativi; = significa impatto nullo; +/- impatto basso, ++/--, impatto medio, +++/--- impatto elevato

⁵ L'utilizzo delle relazioni presentate a norma della decisione n. 280/2004/CE per comunicare i proventi delle aste non è specificamente previsto dalle disposizioni in materia di quote di emissioni generate dal settore dell'aviazione nell'articolo 3d, paragrafo 4, tuttavia sarà attuato per motivi di coerenza.

4.4 Stabilire obblighi di comunicazione degli impatti di sostanze diverse dal CO₂ generate dal settore del trasporto aereo sul clima mondiale

Opzione 1: continuare l'attuale comunicazione delle emissioni di gas serra prodotte dall'aviazione nazionale e internazionale nei relativi inventari solo per il CO₂. («status quo»)

Opzione 2: richiedere che gli Stati membri comunichino gli impatti climatici di sostanze diverse dal CO₂ generate dal settore dell'aviazione moltiplicando gli effetti del CO₂ per un fattore predefinito (che il comitato per il cambiamento climatico dovrebbe modificare secondo i più recenti risultati scientifici). («moltiplicazione»)

Opzione 3: richiedere che gli Stati membri comunichino gli effetti sul clima dell'emissione di sostanze diverse dal CO₂ e generate dal settore dell'aviazione. («modellazione»)

Opzione 4: adottare nuovi obblighi di comunicazione per gli effetti di sostanze diverse dal CO₂ e generate dal settore dell'aviazione usando un sistema su due livelli. (In base a tale opzione, gli Stati membri che hanno dichiarato che più del 3% delle emissioni totali UE di CO₂ è generato dall'aviazione, dovrebbero comunicare gli effetti delle emissioni di sostanze diverse dal CO₂ e prodotte dal settore dell'aviazione utilizzando modelli dettagliati. Attualmente ciò vale per Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, che insieme producono circa l'80% delle emissioni di CO₂). Tutti gli altri Stati membri potrebbero utilizzare modelli dettagliati, o in alternativa basarsi sulla moltiplicazione. («livellazione»)

	Impatti ambientali	Conformità	Oneri amministrativi
Opzione 1: status quo	-	=	=
Opzione 2: moltiplicazione	+	HL	24 000 EUR
Opzione 3: modellazione	++	LL	6,75 milioni di EUR
Opzione 4: livellazione	+++	ML	1,52 milioni di EUR

4.5 Stabilire obblighi di comunicazione sull'adattamento ai cambiamenti climatici

Opzione 1: proseguire le attuali comunicazioni degli Stati membri su impatti del cambiamento climatico, vulnerabilità e adattamento secondo l'UNFCCC a fini UE. («status quo»).

Opzione 2: chiedere agli Stati membri comunicazioni annuali che riferiscano in generale l'impatto provocato dai cambiamenti climatici, la vulnerabilità e l'adattamento. (Ciò coprirebbe, tra l'altro, gli impatti osservati e previsti per settore, la valutazione di vulnerabilità chiave per regione e per settore, la strategia nazionale e/o regionale e le misure attuate e previste, informazioni su strategie e progetti bilaterali e multilaterali di adattamento con i relativi stanziamenti a bilancio). («comunicazione generale»)

Opzione 3: chiedere agli Stati membri di comunicare annualmente le azioni nazionali in materia di cambiamenti climatici attuate e previste. In questo caso si fornirebbe un elenco indicativo di informazioni da comunicare. («comunicazione delle azioni»)

	Impatti ambientali	Conformità	Oneri amministrativi
Opzione 1: status quo	-	=	=
Opzione 2: comunicazione generale	+++	LL	da 1 a 2,24 milioni di EUR
Opzione 3: comunicazione delle azioni	++	HL	120 000 EUR

4.6 Stabilire ulteriori obblighi di comunicazione relativi alle attività LULUCF

Opzione 1: continuare le comunicazioni attuali su uso del suolo, cambiamento d'uso del suolo e silvicoltura. («status quo»).

Opzione 2: rivedere gli obblighi di comunicazione per uso del suolo, cambiamento d'uso del suolo e silvicoltura secondo le informazioni da trattative internazionali in corso (oltre agli obblighi di comunicazione esistenti), nei seguenti ambiti («obblighi dettagliati nell'immediato»):⁶

- stimare e comunicare obbligatoriamente le emissioni e gli assorbimenti legati alla gestione forestale;
- stimare e comunicare i dati sulle emissioni generate dai prodotti derivanti dall'estrazione del legno (obbligatorio);
- Stimare e comunicare le emissioni e gli assorbimenti da riumidificazione e drenaggio⁷ (facoltativo);
- Stimare e comunicare le emissioni e gli assorbimenti soggetti a «forza maggiore»⁸ (facoltativo);
- aggiornare, sulla base di nuovi dati e metodologie, i valori di riferimento per la silvicoltura.

Opzione 3: creare la base per nuovi orientamenti di comunicazione permettendo di adottare le disposizioni dettagliate nella legislazione futura una volta che le relative misure siano state adottate a livello unionale o internazionale. (In concreto, ciò significa che il contenuto delle comunicazioni sarebbe stabilito in atti adottati secondo la procedura di codecisione volti a definire il contributo delle attività LULUCF all'impegno dell'UE in fatto di riduzione dei gas serra, mentre i dettagli tecnici sarebbero definiti mediante atti delegati («comitologia») nel quadro concordato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.) («quadro nell'immediato, dettagli in seguito»)

	Impatti ambientali	Conformità	Oneri amministrativi
Opzione 1: status quo	- - -	=	=
Opzione 2: obblighi dettagliati nell'immediato	+ +	ML	da 610 000 a 710 000 EUR
Opzione 3: quadro nell'immediato, dettagli in seguito	+ + +	HL	da < 610 000 a 710 000

4.7 Stabilire obblighi di comunicazione relativi alle attività di sostegno finanziario e tecnologico offerto ai paesi in via di sviluppo

Opzione 1: proseguire l'attuale comunicazione sul sostegno economico e finanziario ai paesi in via di sviluppo da parte degli Stati membri in base alla convenzione UNFCCC senza obblighi separati di comunicazione a livello dell'UE. («status quo»)

⁶ Gli elementi dettagliati si basano su un progetto di decisione in base al protocollo di Kyoto

⁷ "Riumidificazione e drenaggio": sistema agricolo usato su terreni a contenuto organico di almeno 1 ettaro. Si applica a tutti i terreni che sono stati drenati e/o riumidificati dal 1990 e non coperti da altre attività definite nel presente allegato, dove per drenaggio si intende l'abbassamento della falda freatica di diretta origine antropica e per riumidificazione l'inversione totale o parziale del drenaggio di diretta origine antropica.

⁸ Eventi incontrollabili e non influenzati materialmente dal paese, compresa la dimostrazione che non vi è stato cambiamento di uso nei terreni soggetti a eventi forza maggiore, la dimostrazione che gli eventi erano fuori dal controllo della parte, la dimostrazione del lavoro svolto per bonificare i terreni soggetti a eventi di forza maggiore, la dimostrazione che le emissioni associate all'esbosco di recupero non sono state escluse.

Opzione 2: chiedere agli Stati membri di comunicare volontariamente le informazioni sul sostegno finanziario e tecnologico fornito ogni due anni sulla base degli orientamenti nazionali in materia. («comunicazione volontaria»)

Opzione 3: chiedere agli Stati membri di comunicare annualmente usando un formato razionalizzato il sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo sulla base degli orientamenti esistenti sulla comunicazione, ma chiedendo informazioni più complete su programmi tecnologici e utilizzo di metodologie sviluppate all'interno dell'UE per la comunicazione finanziaria e gli indicatori dei flussi finanziari del comitato di assistenza OCSE (DAC). («comunicazione completa»)

	Impatti ambientali	Conformità	Oneri amministrativi
Opzione 1: status quo	- - -	=	=
Opzione 2: comunicazione volontaria	+	ML	65 000 EUR
Opzione 3: comunicazione completa	+++	ML	195 000 EUR

4.8 Migliorare la coerenza con altri strumenti giuridici dell'UE sul controllo degli inquinanti atmosferici

Opzione 1: trattare separatamente gli obblighi previsti dalla decisione sul meccanismo di monitoraggio e gli altri strumenti giuridici senza razionalizzare la comunicazione in base ai vari strumenti. («status quo»).

Opzione 2: stabilire obblighi di comunicazione sulla concordanza delle informazioni fornite a norma della decisione sul meccanismo di monitoraggio con quelle comunicate nell'ambito del sistema ETS, dell'E-PRTR, della direttiva NEC e del regolamento F-Gas, nonché delle comunicazioni sui controlli di valutazione/controllo della qualità svolti per garantire coerenza tra i vari strumenti giuridici (compresa la quota di emissioni relativa al sistema ETS). («relazione sulla concordanza»)

Opzione 3: stabilire obblighi per modificare i sistemi di inventario nazionale esistenti negli Stati membri al fine di dare accesso a dati provenienti da altri strumenti di comunicazione (ad es. ETS, E-PRTR, direttiva NEC), rendendo così disponibili i dati dell'inventario in base ad altri strumenti di comunicazione. («modifica dei sistemi nazionali»)

Opzione 4: stabilire obblighi sull'uso dei dati comunicati direttamente mediante altri strumenti, come ETS, E-PRTR, regolamento F-Gas, direttiva NEC, allineando i dati sugli inquinanti atmosferici sotto i seguenti aspetti: disaggregazione, contenuti, procedure, strumenti e formati utilizzati/definiti. (Tale sotto-opzione è stata scartata quasi subito.)

	Impatti ambientali	Semplificazione	Conformità	Oneri amministrativi
Opzione 1: status quo	-	- -	=	Costi potenziali se il riesame UNFCCC rivela mancanza di valutazione/controllo della qualità
Opzione 2: relazione sulla concordanza	++	++	HL	525 000 EUR (esclusi vantaggi della semplificazione)
Opzione 3: modifica dei sistemi nazionali	+++	+++	HL	380 000 EUR

4.9 Migliorare la comunicazione tenendo conto degli insegnamenti appresi in passato

Opzione 1: mantenere gli orientamenti esistenti per la comunicazione in base alla direttiva sul meccanismo di monitoraggio e alle disposizioni attuative, basandosi sulla metodologia UNFCCC. Introdurre cambiamenti agli orientamenti per la comunicazione in base all'UNFCCC. («status quo»).

Opzione 2: richiedere comunicazioni annuali e specificare il tipo di informazioni /dati da comunicare, e/o i relativi formati («razionalizzare i formati»)

Opzione 3: fornire ulteriori orientamenti di metodo per gli effetti delle politiche e misure e la preparazione di proiezioni sulle emissioni di gas serra. («metodologie armonizzate»)

Opzione 4: prevedere la creazione di un sistema di comunicazione nazionale su proiezioni, politiche e misure⁹ secondo principi simili a quelli stabiliti per gli inventari dei gas serra («creare sistemi nazionali»)

	Impatti ambientali	Conformità	Semplificazione	Oneri amministrativi
Opzione 1: status quo	=	=	- - -	
Opzione 2: formati razionalizzati	++	HL	+ +	980 000 EUR- 1,3 milioni di EUR
Opzione 3: metodologie armonizzate	+++	LL	-	Superiore all'opzione 2
Opzione 5: creare sistemi nazionali	+++	ML	+ + +	290 000 EUR

5. Confronto fra le opzioni

L'obiettivo principale della decisione sul meccanismo di monitoraggio è sostenere l'UE e gli Stati membri nel rispettare gli impegni e gli obiettivi nazionali e internazionali, e sviluppare politiche future, garantendo una comunicazione trasparente, precisa, coerente, comparabile e completa, obiettivi da raggiungere in modo efficiente ed efficace. Gli oneri amministrativi complessivi dello scenario preferenziale ammontano a 4-5 milioni di EUR per l'UE-27.

Date le incertezze sul futuro quadro climatico, lo scenario preferenziale prevede la creazione di un processo di riesame a livello dell'UE dei dati sui gas serra presentati dagli Stati membri in modo da garantire la valutazione del rispetto degli obiettivi di condivisione degli oneri in modo completo, trasparente, credibile e tempestivo, come previsto dal pacchetto su clima ed energia. Per quanto riguarda la comunicazione sulle emissioni dal trasporto marittimo internazionale e il settore LULUCF, dove sono in corso discussioni sulle politiche a livello UE e internazionale, si è scelto un approccio cauto, con la direttiva sul meccanismo di monitoraggio che garantisce un quadro adatto alla creazione di obblighi di comunicazione dettagliati in una fase successiva, quando si sarà arrivati a politiche concrete (a livello unionale o internazionale). Ciò assicura la coerenza col futuro quadro politico ed evita una duplicazione del lavoro, oltre a permettere all'UE di adempiere in modo efficiente agli

⁹ L'obiettivo del sistema nazionale, come previsto dal protocollo di Kyoto, consiste nel preparare un inventario annuale dei gas serra che rispetti i criteri di qualità stabiliti per gli inventari, e nella sua comunicazione al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e alla Commissione dell'Unione europea. Il sistema nazionale fornisce i dati di base sulle emissioni inseriti nell'inventario. Comprende inoltre l'archiviazione dei dati usati per calcolare le emissioni, la pubblicazione dei risultati, la partecipazione all'esame degli inventari e la gestione della qualità dell'inventario.

obblighi dettagliati. Anche per quanto riguarda gli impatti di sostanze diverse dal CO₂ generate dal settore dell'aviazione, è garantita la coerenza con la politica unionale esistente, secondo la quale se ne devono tenere in considerazione gli effetti. La proposta inserita nel progetto di regolamento in materia, che stabilisce che la Commissione debba valutare ogni due anni gli impatti sulla base dei dati e dei progressi scientifici più recenti, è diversa da quelle studiate nella valutazione d'impatto e riflette gli spunti ricevuti da altri servizi della Commissione durante il processo di consultazione interservizi. Tale nuova proposta è stata inserita nel progetto di regolamento in quanto si ritiene che essa garantisca la coerenza con la politica dell'Unione esistente, oltre all'ottenimento di vantaggi equivalenti con oneri amministrativi molto ridotti. Quanto al sostegno tecnologico e finanziario ai paesi in via di sviluppo, l'opzione preferita di migliorare la comunicazione attraverso metodi comuni, è coerente con l'obbligo dell'UE di fornire informazioni trasparenti e complete a riguardo, oltre a ridurre gli oneri amministrativi. In termini di adattamento, le azioni di comunicazione e adattamento serviranno a definire una strategia di adattamento per tutta l'Unione oltre a sostenere il meccanismo di compensazione dell'UE. Si tratta di una scelta efficiente in quanto riduce l'onere amministrativo, permettendole al contempo di adempiere meglio i propri obblighi di comunicazione internazionali. Infine, lo scenario preferenziale prevede anche la valorizzazione del sistema nazionale negli Stati membri per gestire la comunicazione su proiezioni, oltre che su politiche e misure, in modo coerente con altri strumenti giuridici, per quanto riguarda gli inquinanti atmosferici. Si tratta di una soluzione efficiente che, nonostante gli oneri che comporta, garantisce nel lungo periodo una migliore conformità, maggiore semplificazione e riduzione dei costi. Lo scenario preferenziale comprende inoltre migliori disposizioni in materia di valutazione e controllo della qualità e introduce formati di comunicazione razionalizzati e orientamenti tesi ad accrescere la qualità e la completezza dei dati forniti, nonché a semplificare gli obblighi di comunicazione esistenti senza l'imposizione di oneri amministrativi ingiustificati.

6. Monitoraggio e valutazione

Dato che tutte le opzioni politiche riguardano gli obblighi di monitoraggio e comunicazione, saranno la completezza, la trasparenza delle comunicazioni, come pure la loro conformità agli obblighi unionali e internazionali, a dimostrare se gli obiettivi prestabiliti siano stati raggiunti attraverso il riesame della decisione sul meccanismo di monitoraggio.

Un insieme di indicatori specifici corrispondenti agli obiettivi generali, specifici e operativi indicati in questa valutazione d'impatto saranno utilizzati per controllare e valutare l'efficacia del meccanismo. Tali indicatori verteranno, tra l'altro, sulla misura in cui i rapporti e i dati esistenti rispecchiano gli orientamenti e/o le indicazioni esistenti, in termini di tempestività e completezza, oltre che sui casi identificati di non conformità.

Le relazioni elaborate in base alla direttiva saranno valutate con regolarità dall'UE e/o a livello internazionale, ogni due anni e/o ogni quattro anni.

Gli attori tradizionalmente coinvolti a livello dell'UE nell'esercizio di monitoraggio e valutazione, oltre alla DG CLIMA, sono l'AEA, il JRC ed Eurostat. Essi continueranno a svolgere questo compito nel futuro.

I risultati della valutazione a livello dell'UE e internazionale, oltre a essere usati a fini di verifica della conformità, saranno particolarmente efficaci per dirigere l'impegno e la costruzione di capacità nelle attività dell'UE e degli Stati membri.